

Capitolo 3: Scambi di servizi

Art. 3.1 Portata e campo d'applicazione

1. Il presente capitolo si applica alle misure delle Parti che incidono sugli scambi di servizi e che sono adottate da governi e autorità centrali, regionali o locali nonché da organismi non governativi nell'esercizio dei poteri delegati loro da governi o autorità centrali, regionali o locali.
2. Per quanto riguarda i servizi di trasporto aereo di linea e non di linea e i servizi accessori, il presente capitolo non si applica né a misure concernenti i diritti di traffico aereo né a misure direttamente connesse all'esercizio di tali diritti, fatto salvo quanto disposto nel paragrafo 3 dell'allegato del GATS sui servizi di trasporto aereo⁴⁰. Ai fini del presente capitolo si applicano le definizioni di cui al paragrafo 6 dell'allegato del GATS sui servizi di trasporto aereo, che sono inserite nel presente Accordo e ne divengono parte integrante.
3. Nessuna disposizione del presente capitolo implica l'imposizione di obblighi in materia di appalti pubblici.

⁴⁰ RS 0.632.20, allegato 1B

Art. 3.2 Definizioni

Ai fini del presente capitolo:

- (a) una persona giuridica è:
 - (i) «posseduta» da persone di una Parte se oltre il 50 per cento del suo capitale proprio è di piena proprietà delle persone di tale Parte,
 - (ii) «controllata» da persone di una Parte se tali persone hanno la facoltà di nominare la maggioranza dei suoi amministratori o comunque di dirigere legalmente il suo operato,
 - (iii) «affiliata» a un'altra persona, se una di esse controlla l'altra, o entrambe sono controllate da una stessa persona;
- (b) per «servizio fornito nell'esercizio dei poteri governativi» si intende un servizio che non è fornito su base commerciale né in concorrenza con uno o più prestatori di servizi;
- (c) per «presenza commerciale» si intende qualsiasi tipo di stabilimento commerciale o professionale, anche mediante:
 - (i) la costituzione, l'acquisizione o il mantenimento di una persona giuridica, o
 - (ii) la creazione o il mantenimento di una filiale o di un ufficio di rappresentanza nel territorio di una Parte al fine di fornire un servizio;
- (d) per «imposte dirette» si intendono tutte le imposte sul reddito complessivo, sul capitale complessivo o su elementi del reddito o del capitale, comprese le imposte sugli utili da alienazione di proprietà, le imposte su beni, eredità e donazioni, le imposte sugli importi complessivi di retribuzioni o salari corrisposti dalle imprese nonché le imposte sulla rivalutazione del capitale;
- (e) per «persona giuridica» si intende qualsiasi entità giuridica debitamente costituita o altrimenti organizzata ai sensi delle leggi e regolamentazioni vigenti, a scopo di lucro o altro, di proprietà di privati o dello Stato, comprese società per azioni, trust, società di persone, joint venture, imprese individuali o associazioni;
- (f) per «persona giuridica di un'altra Parte» si intende una persona giuridica:
 - (i) costituita o altrimenti organizzata ai sensi delle leggi e regolamentazioni di tale Parte e che svolge un'importante attività economica nel territorio di una Parte, o
 - (ii) nel caso della prestazione di servizi mediante una presenza commerciale, posseduta o controllata da:
 - (aa) persone fisiche di tale Parte, o
 - (bb) persone giuridiche di tale Parte definite nella lettera (i);
- (g) per «misura» si intende qualsiasi misura adottata da una Parte, sotto forma di legge, regolamentazione, norma, procedura, decisione, provvedimento amministrativo o in qualsiasi altra forma;
- (h) per «misure adottate dalle Parti che incidono sugli scambi di servizi» si intendono le misure concernenti:

- (i) l'acquisto, il pagamento o la fruizione di un servizio,
 - (ii) l'accesso e il ricorso, in caso di prestazione di un servizio, a servizi che le Parti esigono siano offerti al pubblico in generale,
 - (iii) la presenza, compresa quella commerciale, di persone di una Parte per la prestazione di un servizio nel territorio di un'altra Parte;
- (i) per «prestatore monopolista di un servizio» si intende qualsiasi soggetto, pubblico o privato, che in un particolare mercato del territorio di una Parte è autorizzato o istituito in via formale o di fatto da tale Parte come prestatore esclusivo di tale servizio;
 - (j) per «persona fisica di un'altra Parte» si intende una persona fisica che, conformemente alle leggi e alle regolamentazioni di tale Parte, è un cittadino di tale Parte residente nel territorio di un qualsiasi membro dell'OMC;
 - (k) per «persona» si intende una persona fisica o una persona giuridica;
 - (l) per «settore di un servizio» si intende:
 - (i) con riferimento a un impegno specifico, uno o più, oppure tutti i sotto-settori del servizio considerato, come precisato nell'elenco di una Parte,
 - (ii) altrimenti, l'intero settore relativo a tale servizio, compresi tutti i sotto-settori;
 - (m) per «servizi» si intende qualsiasi servizio fornito in qualsiasi settore, eccetto i servizi forniti nell'esercizio dei poteri governativi;
 - (n) per «consumatore di servizi» si intende qualsiasi persona che riceve un servizio o ne fruisce;
 - (o) per «servizio di una Parte» si intende un servizio fornito:
 - (i) da o nel territorio di una Parte o, in caso di trasporto marittimo, da una nave immatricolata secondo le leggi e le regolamentazioni di una Parte o da una persona di una Parte che fornisce il servizio mediante una nave e/o il suo utilizzo integrale o parziale, o
 - (ii) nel caso della fornitura di un servizio mediante presenza commerciale o mediante la presenza di persone fisiche, da parte di un fornitore di servizi di una Parte;
 - (p) per «prestatore di servizi» si intende qualsiasi persona che fornisce un servizio⁴¹;
 - (q) per «prestazione di un servizio» si intende la produzione, la distribuzione, la commercializzazione, la vendita e la consegna di un servizio; e

⁴¹ Questa definizione include qualsiasi persona che cerchi di fornire un servizio. Se il servizio non è fornito o non si intende fornirlo direttamente tramite una persona giuridica, bensì mediante altre forme di presenza commerciale quali una filiale o un ufficio di rappresentanza, si deve comunque accordare al prestatore di servizi (ossia alla persona giuridica), mediante la suddetta presenza commerciale, il trattamento riservato ai prestatori di servizi in virtù del presente capitolo. Tale trattamento è esteso alla presenza commerciale mediante la quale si fornisce o si cerca di fornire il servizio e non deve essere necessariamente esteso ad altre Parti facenti capo al prestatore di servizi situate al di fuori del territorio in cui si fornisce o si cerca di fornire il servizio.

- (r) per «scambi di servizi» si intende la fornitura di servizi:
- (i) dal territorio di una Parte al territorio di un'altra Parte,
 - (ii) nel territorio di una Parte a un consumatore di servizi di un'altra Parte,
 - (iii) da un prestatore di servizi di una Parte, attraverso la presenza commerciale nel territorio di un'altra Parte, e
 - (iv) da un prestatore di servizi di una Parte, attraverso la presenza di persone fisiche di tale Parte nel territorio di un'altra Parte.

Art. 3.3 Trattamento della nazione più favorita

1. Senza pregiudizio delle misure adottate conformemente all'articolo VII del GATS⁴² e fatte salve le disposizioni previste nei rispettivi elenchi di esenzioni applicate alla NPF di cui all'allegato VIII (Elenco di esenzioni alla NPF), per tutte le misure concernenti la prestazione di servizi, le Parti accordano immediatamente e incondizionatamente ai reciproci servizi e prestatori di servizi un trattamento non meno favorevole di quello riservato ad analoghi servizi e prestatori di servizi di qualsiasi Paese terzo.

2. Il paragrafo 1 non si applica ai trattamenti accordati in virtù di altri accordi attuali o futuri conclusi da una Parte e notificati conformemente alle disposizioni dell'articolo V o dell'articolo V^{bis} del GATS.

3. Se una Parte conclude un accordo del tipo previsto nel paragrafo 2, lo notifica senza indugio alle altre Parti. La Parte che conclude un tale accordo offre a ogni Parte che lo richiama adeguate possibilità di negoziare l'inserimento nel presente Accordo di un trattamento non meno favorevole di quello previsto da tale accordo.

4. Ai fini del presente capitolo, per quanto riguarda i diritti e gli obblighi delle Parti concernenti i vantaggi accordati ai Paesi limitrofi, si applica l'articolo II paragrafo 3 del GATS, che è inserito nel presente Accordo e ne diviene parte integrante.

Art. 3.4 Accesso al mercato

1. Per quanto concerne l'accesso al mercato attraverso le modalità di prestazione definite nella lettera (r) dell'articolo 3.2 (Definizioni), ogni Parte accorda ai servizi e ai prestatori di servizi di un'altra Parte un trattamento non meno favorevole di quello previsto secondo i termini, le restrizioni e le condizioni convenuti e precisati nel suo elenco di impegni specifici⁴³.

2. In settori oggetto di impegni in materia di accesso al mercato, le misure che una Parte non deve mantenere né adottare, a livello regionale o per l'intero territorio nazionale, salvo altrimenti precisato nel suo elenco, sono le seguenti:

⁴² RS 0.632.20, allegato 1B

⁴³ Se una Parte assume un impegno in materia di accesso al mercato in relazione alla prestazione di un servizio secondo le modalità di cui all'articolo 3.2 (Definizioni) e se il trasferimento di capitali oltre confine rappresenta una parte essenziale del servizio stesso, essa è tenuta a consentire tale movimento di capitali.

- (a) restrizioni al numero di prestatori di servizi, sotto forma di contingenti numerici, monopoli, concessioni di diritti di esclusiva o imposizione di una verifica della necessità economica;
- (b) restrizioni al valore complessivo delle transazioni o dell'attivo nel settore dei servizi sotto forma di contingenti numerici o di imposizione di una verifica della necessità economica;
- (c)⁴⁴ restrizioni al numero totale delle operazioni di servizio o alla produzione totale di servizi espressa in termini di unità numeriche definite, sotto forma di contingenti o di imposizione di una verifica della necessità economica;
- (d) restrizioni al numero totale di persone fisiche che possono essere impiegate in un particolare settore o da un prestatore di servizi e che sono necessarie e direttamente collegate alla prestazione di un servizio specifico, sotto forma di contingenti numerici o di imposizione di una verifica della necessità economica;
- (e) misure che limitano o impongono forme specifiche di personalità giuridica o joint venture con le quali un prestatore di servizi può svolgere la sua attività; e
- (f) restrizioni alla partecipazione di capitale estero in termini di limite percentuale massimo alle partecipazioni estere o di valore totale di investimenti esteri singoli o complessivi.

Art. 3.5 Trattamento nazionale

1. Nei settori inseriti nel proprio elenco di impegni specifici e considerando le condizioni e le restrizioni indicate nello stesso, ogni Parte accorda ai servizi e ai prestatori di servizi di un'altra Parte un trattamento non meno favorevole di quello riservato ad analoghi servizi e prestatori di servizi nazionali per tutte le misure concernenti la prestazione di servizi⁴⁵.
2. Una Parte può adempiere i requisiti di cui al paragrafo 1 accordando ai servizi e ai prestatori di servizi di un'altra Parte un trattamento formalmente identico o formalmente diverso da quello riservato ad analoghi servizi e prestatori di servizi nazionali.
3. Un trattamento formalmente identico o formalmente diverso è considerato meno favorevole se modifica le condizioni di concorrenza a favore dei servizi o prestatori di servizi di una Parte rispetto ad analoghi servizi o prestatori di servizi di un'altra Parte.

⁴⁴ La presente lettera non comprende le misure di una Parte che limitano i fattori di produzione utilizzati per la prestazione di servizi.

⁴⁵ Gli impegni specifici assunti in base al presente articolo non sono interpretati nel senso di imporre alle Parti di compensare eventuali svantaggi di tipo concorrenziale derivanti dal fatto che i relativi servizi o prestatori di servizi sono stranieri.

Art. 3.6 Impegni aggiuntivi

Le Parti possono negoziare impegni concernenti misure che incidono sugli scambi dei servizi non contemplate negli elenchi secondo gli articoli 3.4 (Accesso al mercato) e 3.5 (Trattamento nazionale), comprese quelle relative a qualifiche, norme o concessioni di licenze. Tali impegni sono inseriti nell'elenco della Parte interessata.

Art. 3.7 Regolamentazione nazionale

1. Nei settori oggetto di impegni specifici, ogni Parte garantisce che tutte le misure di applicazione generale concernenti gli scambi di servizi siano amministrative in modo ragionevole, obiettivo e imparziale.

2. (a) Ogni Parte mantiene o istituisce, non appena possibile, procedure o tribunali giudiziari, arbitrali o amministrativi che provvedono, su richiesta di qualsiasi prestatore di servizi interessato di un'altra Parte, a riesaminare tempestivamente decisioni amministrative che incidono sugli scambi di servizi e, se necessario, a definire opportuni rimedi. Qualora tali procedure non siano indipendenti dall'ente preposto alla decisione amministrativa in questione, la Parte garantisce che le procedure adottate consentano comunque un riesame obiettivo e imparziale.

(b) Le disposizioni della lettera (a) non sono interpretate in modo da obbligare una Parte a istituire tali tribunali o procedure se ciò fosse incompatibile con la struttura costituzionale o la natura del suo sistema giuridico.

3. Se una Parte richiede un'autorizzazione per la prestazione di un servizio per il quale è stato assunto un impegno specifico, le autorità competenti di tale Parte provvedono, entro un termine ragionevole dalla presentazione di una domanda giudicata completa ai sensi delle leggi e regolamentazioni nazionali della stessa Parte, a informare il richiedente della decisione riguardante la sua domanda. Su richiesta di quest'ultimo, le autorità competenti di tale Parte forniscono, senza indebiti ritardi, informazioni concernenti lo stato della domanda.

4. Nei settori oggetto di impegni specifici, ogni Parte garantisce che le misure relative ai requisiti e alle procedure di qualificazione, le norme tecniche nonché i requisiti e le procedure di licenza siano basati su criteri oggettivi e trasparenti, quali la competenza e la capacità di fornire il servizio.

5. Al momento di concludere i negoziati multilaterali sulle disposizioni relative alla regolamentazione nazionale secondo l'articolo VI paragrafo 4 del GATS⁴⁶, le Parti effettuano un riesame per discutere come modificare il presente capitolo in funzione dei risultati di tali negoziati multilaterali.

6. (a) Nei settori in cui una Parte ha assunto impegni specifici, fino all'entrata in vigore di una decisione volta a riprendere per questi settori le norme dell'OMC elaborate ai sensi del paragrafo 5, tale Parte non impone requisiti e procedure di qualificazione, norme tecniche o requisiti e procedure di licenza che vanifichino o compromettano tali impegni specifici secondo una modalità che:

⁴⁶ RS 0.632.20, allegato 1B

- (i) sia più onerosa di quanto necessario per garantire la qualità del servizio,
o
 - (ii) in caso di procedure di licenza, rappresenti di per sé una restrizione alla prestazione del servizio;
- (b) nel determinare se una Parte si attiene agli obblighi previsti nella lettera (a), si considerano le norme stabilite da organizzazioni internazionali competenti⁴⁷ applicate da tale Parte.
7. Ogni Parte prevede procedure adeguate per verificare la competenza dei professionisti delle altre Parti.

Art. 3.8 Riconoscimento

1. Ai fini dell'adempimento delle sue norme o dei criteri necessari per la concessione di autorizzazioni, licenze o certificati ai prestatori di servizi, ogni Parte tiene debitamente conto delle richieste di un'altra Parte di riconoscere la formazione o l'esperienza acquisite, i requisiti soddisfatti oppure le licenze o i certificati rilasciati dalla Parte richiedente. Il riconoscimento può basarsi su un accordo o un'intesa con la Parte richiedente o essere accordato autonomamente.
2. Se una Parte riconosce, mediante accordo o intesa, la formazione o l'esperienza acquisite, i requisiti soddisfatti, le licenze o i certificati ottenuti nel territorio di un Paese terzo, tale Parte offre alle altre Parti adeguate possibilità di negoziare con essa un accordo o un'intesa equivalente. Qualora il riconoscimento sia accordato autonomamente da una Parte, quest'ultima offre adeguate possibilità a ogni altra Parte di dimostrare che anche la formazione o l'esperienza acquisite, i requisiti soddisfatti, le licenze o i certificati ottenuti nel suo territorio devono essere riconosciuti.
3. Ogni accordo, intesa o riconoscimento autonomo di questo tipo deve essere conforme alle disposizioni pertinenti dell'Accordo OMC, in particolare all'articolo VII paragrafo 3 del GATS⁴⁸.

Art. 3.9 Circolazione di persone fisiche

1. Il presente articolo si applica alle misure concernenti le persone fisiche che sono prestatori di servizi di una Parte e, in relazione alla prestazione di un servizio, alle persone fisiche che sono dipendenti di un prestatore di servizi di una Parte.
2. Il presente capitolo non si applica alle misure concernenti le persone fisiche che intendono accedere al mercato del lavoro di una Parte né alle misure riguardanti la nazionalità, la residenza o l'occupazione a titolo permanente.
3. Alle persone fisiche vincolate a un impegno specifico è consentito fornire il relativo servizio conformemente ai termini di tale impegno.
4. Il presente capitolo non impedisce alle Parti di applicare misure per regolamentare l'ingresso o il soggiorno temporaneo di persone fisiche di un'altra Parte nei rispet-

⁴⁷ L'espressione «organizzazioni internazionali competenti» si riferisce a organismi internazionali ai quali possono aderire i competenti organismi di almeno tutte le Parti.

⁴⁸ RS 0.632.20, allegato 1B

tivi territori, comprese le misure necessarie per tutelare l'integrità dei confini e garantirne il regolare attraversamento da parte di persone fisiche, purché tali misure non siano applicate in modo da vanificare o compromettere i vantaggi che le Parti traggono dai termini di un impegno specifico⁴⁹.

Art. 3.10 Trasparenza

1. Ogni Parte provvede a pubblicare prontamente e, salvo in situazioni di emergenza, al più tardi entro la data della loro entrata in vigore, tutte le pertinenti misure di applicazione generale che riguardano o incidono sul funzionamento del presente capitolo. Sono inoltre pubblicati gli accordi internazionali che riguardano o incidono sullo scambio di servizi di cui una Parte è firmataria.
2. Se la pubblicazione di cui al paragrafo 1 non è possibile, tali informazioni sono rese altrimenti accessibili al pubblico.
3. Nessuna disposizione del presente Accordo obbliga le Parti a divulgare informazioni confidenziali la cui divulgazione possa ostacolare l'applicazione della legge, essere altrimenti contraria all'interesse pubblico o pregiudicare gli interessi commerciali legittimi di particolari imprese, pubbliche o private.
4. Ogni Parte tratta in modo confidenziale le informazioni fornite dalle altre Parti e dichiarate confidenziali da queste ultime.

Art. 3.11 Monopoli e prestatori esclusivi di servizi

1. Ogni Parte garantisce che i prestatori di servizi in regime di monopolio nel suo territorio non operino, nel fornire il servizio nel mercato in questione, in modo incompatibile con gli obblighi assunti da tale Parte ai sensi dell'articolo 3.3 (Trattamento della nazione più favorita) e con altri suoi impegni specifici.
2. Se un prestatore monopolista di una Parte concorre, direttamente o attraverso una società affiliata, alla fornitura di un servizio non rientrante nei suoi diritti di monopolio e soggetto a impegni specifici assunti da tale Parte, quest'ultima garantisce che tale prestatore non abusi della sua posizione di monopolio per operare nel suo territorio in modo incompatibile con tali impegni.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano inoltre ai casi di prestatori esclusivi di servizi, ove una Parte in via formale o di fatto:
 - (a) autorizzi o nomini un numero limitato di prestatori di servizi; e
 - (b) impedisca in modo sostanziale la concorrenza tra tali prestatori nel suo territorio.

Art. 3.12 Pratiche commerciali

1. Le Parti riconoscono che determinate pratiche commerciali adottate da prestatori di servizi, escluse quelle contemplate nell'articolo 3.11 (Monopoli e prestatori esclusivi

⁴⁹ Il solo fatto di richiedere un visto alle persone fisiche non vanifica né compromette i vantaggi derivanti da un impegno specifico.

sivi di servizi), possono ostacolare la concorrenza e quindi limitare gli scambi di servizi.

2. Su richiesta di un'altra Parte, ogni Parte avvia consultazioni per eliminare le pratiche di cui al paragrafo 1. La Parte interessata esamina con particolare attenzione tali richieste e coopera fornendo informazioni non confidenziali di dominio pubblico pertinenti alla materia in questione. La Parte interessata fornisce inoltre altre informazioni alla Parte richiedente, ferme restando le sue leggi e regolamentazioni nazionali e la conclusione di un accordo soddisfacente sulla protezione di informazioni confidenziali da parte della Parte richiedente.

Art. 3.13 Pagamenti e trasferimenti

1. Fatti salvi gli impegni specifici e le circostanze di cui all'articolo 3.14 (Restrizioni a salvaguardia della bilancia dei pagamenti), le Parti non applicano restrizioni ai trasferimenti e ai pagamenti internazionali per transazioni correnti con un'altra Parte.

2. Nessuna disposizione del presente capitolo incide sui diritti e sugli obblighi delle Parti derivanti dagli articoli dello Statuto del FMI⁵⁰, compreso il ricorso a provvedimenti valutari conformi agli articoli del suddetto Statuto, purché nessuna Parte imponga restrizioni alle transazioni di capitale che siano incompatibili con i suoi impegni specifici concernenti tali transazioni, salvo per quanto disposto dall'articolo 3.14 (Restrizioni a salvaguardia della bilancia dei pagamenti) o su richiesta del FMI.

Art. 3.14 Restrizioni a salvaguardia della bilancia dei pagamenti

Ai fini del presente capitolo si applicano i paragrafi 1–3 dell'articolo XII del GATS⁵¹, che sono inseriti nel presente Accordo e ne divengono parte integrante.

Art. 3.15 Consultazione sull'attuazione

Se, dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, insorgono difficoltà in un settore di servizi di una Parte in cui essa ha assunto impegni specifici, tale Parte può richiedere consultazioni con le altre Parti, indipendentemente dal fatto che queste difficoltà derivino dalla liberalizzazione oppure no, ai fini dello scambio di informazioni, dati o esperienze, o di uno scambio di opinioni su possibili modi e mezzi per affrontare tali difficoltà, tenendo conto delle circostanze del singolo caso.

Art. 3.16 Eccezioni generali

Purché che tali misure non siano applicate in modo da costituire un mezzo di discriminazione arbitraria o ingiustificata tra le Parti in cui vigono condizioni analoghe o una restrizione dissimulata agli scambi di servizi, nessuna disposizione del presente capitolo è intesa in modo da impedire alle Parti di adottare o applicare misure:

- (a) necessarie a tutelare la morale pubblica o a mantenere l'ordine pubblico⁵²;

⁵⁰ RS 0.979.1

⁵¹ RS 0.632.20, allegato 1B

- (b) necessarie a proteggere la vita o la salute di persone, animali o piante;
- (c) necessarie a garantire l'osservanza di leggi e regolamentazioni nazionali che non siano incompatibili con le disposizioni del presente capitolo, comprese quelle relative:
 - (i) alla prevenzione di pratiche ingannevoli e fraudolente o al trattamento degli effetti di un'inadempienza rispetto a contratti di servizi,
 - (ii) alla protezione della vita privata di persone fisiche in relazione all'elaborazione e alla diffusione di dati personali nonché alla protezione della riservatezza di registri e conti di persone fisiche,
 - (iii) alla sicurezza;
- (d) incompatibili con l'articolo 3.5 (Trattamento nazionale), purché il trattamento differenziato sia finalizzato a garantire l'imposizione o la riscossione equa o efficace⁵² di imposte dirette per quanto concerne i servizi o i prestatori di servizi di altre Parti;
- (e) incompatibili con l'articolo 3.3 (Trattamento della nazione più favorita), purché la differenza di trattamento risulti da un accordo contro la doppia imposizione o da disposizioni contro la doppia imposizione contenute in altri accordi o intese internazionali ai quali la Parte sia vincolata.

Art. 3.17 Eccezioni in materia di sicurezza

Nessuna disposizione del presente capitolo è interpretata in modo da:

- (a) imporre a una Parte di fornire informazioni la cui divulgazione sia ritenuta contraria ai suoi interessi essenziali in materia di sicurezza; o

⁵² L'eccezione in materia di ordine pubblico può essere invocata esclusivamente ove uno degli interessi fondamentali della società sia esposto a un rischio reale e sufficientemente grave.

⁵³ Le misure finalizzate a garantire l'equa o efficace imposizione o riscossione delle imposte dirette comprendono i provvedimenti adottati da una Parte in virtù del suo sistema fiscale che:

- (i) si applicano a prestatori di servizi non residenti, alla luce del fatto che l'imposta dovuta da soggetti non residenti viene determinata con riferimento a elementi imponibili provenienti dal territorio della Parte o ubicati nella stessa; o
- (ii) si applicano a soggetti non residenti al fine di garantire l'imposizione o la riscossione di imposte nel territorio della Parte; o
- (iii) si applicano a soggetti non residenti o residenti al fine di impedire l'elusione o l'evasione fiscale, comprese le misure per garantire l'adempimento degli obblighi; o
- (iv) si applicano agli utenti di servizi forniti nel territorio o dal territorio di un'altra Parte al fine di garantire l'imposizione o la riscossione di imposte su tali consumatori derivanti da fonti situate nel territorio della Parte; o
- (v) operano una distinzione tra i prestatori di servizi soggetti a imposizione a livello mondiale e altri prestatori di servizi, in virtù della diversa natura della loro base imponibile; o
- (vi) determinano, attribuiscono o suddividono il reddito, l'utile, il guadagno, la perdita, la deduzione o il credito di soggetti residenti o di filiali o tra persone collegate o filiali della stessa persona, al fine di salvaguardare la base imponibile della Parte.

I termini o i concetti di natura fiscale contenuti nella lettera (d) del presente articolo e nella presente nota sono determinati in base a definizioni e concetti fiscali, o a definizioni e concetti equivalenti o simili, secondo le leggi nazionali della Parte che adotta la misura.

- (b) impedire a una Parte di adottare misure che la stessa ritenga necessarie per proteggere i propri interessi essenziali in materia di sicurezza:
 - (i) in relazione alla prestazione di servizi forniti, direttamente o indirettamente, allo scopo di approvvigionare uno stabilimento militare,
 - (ii) in relazione a materiali fissili e per la fusione oppure a materiali da essi derivati,
 - (iii) adottati in periodo di guerra o in caso di crisi nelle relazioni internazionali; o
- (c) impedire a una Parte di intraprendere azioni nell'adempimento dei propri obblighi ai sensi dello Statuto delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.

Art. 3.18 Elenchi di impegni specifici

1. Ogni Parte riporta in un elenco gli impegni specifici assunti ai sensi degli articoli 3.4 (Accesso al mercato), 3.5 (Trattamento nazionale) e 3.6 (Impegni aggiuntivi). Per quanto riguarda i settori in cui sono assunti gli impegni, gli elenchi specificano:

- (a) i termini, le limitazioni e le condizioni riguardanti l'accesso al mercato;
- (b) le condizioni e le restrizioni riguardanti il trattamento nazionale;
- (c) gli obblighi relativi agli impegni aggiuntivi di cui all'articolo 3.6 (Impegni aggiuntivi); e
- (d) se necessario, i tempi di attuazione di tali impegni nonché la data della loro entrata in vigore.

2. Le misure incompatibili con gli articoli 3.4 (Accesso al mercato) e 3.5 (Trattamento nazionale) sono inserite nella colonna relativa all'articolo 3.4 (Accesso al mercato). L'inserimento è considerato come condizione o requisito in relazione all'articolo 3.5 (Trattamento nazionale).

3. Gli elenchi di impegni specifici delle Parti sono contenuti nell'allegato XII (Elenchi di impegni specifici).

Art. 3.19 Modifica degli elenchi

1. Su richiesta scritta di una Parte, le Parti si consultano per valutare l'opportunità di modificare o revocare un impegno specifico iscritto nell'elenco di impegni specifici della Parte richiedente. Le consultazioni si tengono entro tre mesi dalla data della richiesta.

2. Nel corso delle consultazioni le Parti mirano a mantenere un livello generale degli impegni assunti a reciproco vantaggio non meno favorevole agli scambi di quello previsto nell'elenco di impegni specifici prima di tali consultazioni. La modifica degli elenchi è soggetta alle procedure definite negli articoli 10.1 (Comitato misto) e 12.2 (Modifiche).

Art. 3.20 Riesame

Per liberalizzare ulteriormente i reciproci scambi di servizi, le Parti riesaminano a cadenza perlomeno triennale, o più spesso se così convenuto, i propri elenchi di impegni specifici e i propri elenchi di esenzioni alla NPF, tenendo debitamente conto di qualsiasi liberalizzazione autonoma nonché dei lavori in corso nell'ambito dell'OMC. Il primo riesame ha luogo entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente Accordo.

Art. 3.21 Allegati

I seguenti allegati costituiscono parte integrante del presente capitolo:

- allegato VIII (Elenchi di esenzioni alla NPF);
- allegato IX (Circolazione delle persone fisiche che forniscono servizi);
- allegato X (Riconoscimento delle qualifiche dei prestatori di servizi);
- allegato XI (Riconoscimento della certificazione di competenza e formazione dei marittimi per il servizio a bordo delle navi registrate in Svizzera);
- allegato XII (Elenchi di impegni specifici);
- allegato XIII (Servizi di telecomunicazione);
- allegato XIV (Servizi finanziari); e
- allegato XV (Turismo e servizi di viaggio).